

## **Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 27° aggiornamento – Disposizioni sull'applicazione della definizione di default.**

### **1. Premessa**

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” si modificano i capitoli in materia di “Rischio di Credito – Metodo standardizzato” (Parte Seconda, Cap. 3) e “Rischio di Credito – Metodo IRB” (Parte Seconda, Cap. 4).

Le modifiche sono volte a (i) fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione del 19 ottobre 2017 (RD); e a (ii) recepire nella normativa nazionale gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Orientamenti).

Le possibili modalità di fissazione delle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per le banche meno significative sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Non sono state effettuate la consultazione e l’analisi di impatto sull’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default, tenuto conto che essi offrono limitati spazi di discrezionalità alle autorità nazionali e che l’EBA ha già effettuato l’analisi d’impatto e sottoposto a pubblica consultazione gli Orientamenti.

### **2. Contenuto**

In attuazione della discrezionalità prevista dal RD, è fissata per le banche meno significative la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (past-due) ai fini della classificazione delle esposizioni in stato di default ai sensi dell’art. 178 CRR.

In particolare, si prevede che la componente assoluta della suddetta soglia è pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e a 500 euro per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio; la componente relativa è fissata all’1%<sup>(1)</sup>.

Si recepiscono inoltre integralmente gli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default, che, tra l’altro, precisano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di default e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie *retail*.

Gli Orientamenti forniscono inoltre indicazioni per la identificazione dei cc.dd. past-due tecnici (i.e. esposizioni transitate solo temporaneamente in stato di default per cause non dovute a difficoltà finanziarie), che sostituiranno quanto previsto in materia nella Parte Seconda, Capitolo IV, Sezione IV, par. 6 della Circolare 285.

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.

---

<sup>1</sup> Le banche che ai fini della definizione di *default* per le esposizioni al dettaglio adottano l’approccio per transazione applicano le soglie di rilevanza a livello di singola transazione.

### **3. Procedimenti amministrativi**

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

### **4. Entrata in vigore**

Le modifiche contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito informatico della Banca d'Italia.